

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1 aprile 1968, n 1404 e 2 aprile 1968, n 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;

VISTO l'art. 68 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 2. agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2003 n. 7;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14.05.2009 n. 6 così come modificato dall'art.13 della L.R. n. 13 del 29.12.2009 recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10.06.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n. 23/2014 pubblicato in G.U.R.S. n. 39 del 19.09.2014;

VISTO l'articolo 68 della L.R. 19 agosto 2014, n 21;

VISTA la Deliberazione della Giunta di Governo n 60 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito incarico di Dirigente Generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovanni;

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Palagonia (Ct) approvato con D.D.G. n 569 del 16.05.2003 i cui vincoli, preordinati all'esproprio, risultano decaduti.

VISTO il foglio prot. n 18093 del 10.10.2019 con il quale il Servizio 4/DRU ha trasmesso alla Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta di parere n 5 del 7.10.19 che, di seguito, si trascrive:

"(...OMISSIS...)

Premesso:

Agli atti di questo Dipartimento risulta che:

Con prot. n 6482 del 4.05.2016 assunto al n 9726 del protocollo dell'ARTA in data 5.05.16 e, in riscontro alla dirigenziale prot. n 10139 dell'11.05.2016 il Comune di Palagonia (Ct) ha trasmesso con prot. n 9413 del 28.06.2016, la documentazione relativa alla Variante indicata in oggetto, sotto riportata:

"...Omissis..."

- Delibera di Giunta Municipale n 81 del 28.09.2012 avente per oggetto "Pianificazione urbanistica. Variante al Piano Regolatore vigente relativa alla modifica della destinazione d'uso da zona E attività agricola a zona C aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con grave disabilità permanente. Atto di indirizzo.";

- Studio Geologico sottoscritto dal dott. Geol. Sciara Salvatore A.;

- Stralcio Norme di Attuazione, Stralcio catastale e Stralcio aerofotogrammetria;

- Avviso sindacale ex Legge 13/1989 ed ex Legge 05.02.1992, n 104 datato 19.10.2012;

- Richiesta di partecipazione al bando ex Legge 13/1989 ed ex Legge 05.02.1992, n 104...datato 24.10.2012;

- Delibera di Consiglio Comunale n 70 del 28.12.2012 avente per oggetto "Pianificazione urbanistica. Variante al Piano Regolatore vigente. Abbattimento barriere architettoniche".

- Parere favorevole di fattibilità in relazione alle caratteristiche geologico-geomorfologiche del territorio rilasciato, ex art. 13 L. 64/74, dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. n 56300 del

24.03.2016;

- Avviso deposito atti a firma del Capo del IV Dipartimento datato 1.03.2013 riportante il periodo di pubblicazione sul sito web;

- Manifesto murale;

- Stralcio GURS n 9 dell'1.03.2013;

- Stralcio de "la Repubblica" dell'1.03.2013;

- Attestazione a firma del Segretario Comunale e del Capo Dipartimento di deposito atti presso la Segreteria comunale dell'8.04.2013 e di mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

- Certificazione di destinazione urbanistica del 3.02.2016;

- attestazione del Capo Dipartimento relativamente alla validità delle motivazioni che hanno indotto all'atto deliberativo n 70/2012;

- Con dirigenziale prot. n 20017 del 21.10.2016, veniva evidenziato al comune che non risultava trasmesso, a quella data, il provvedimento di VAS ex D.lgs 152/06 e s.m.i.

Con prot. n 11651 dell'8.07.19 il Comune di Palagonia ha trasmesso copia del D.A. n 139/Gab del 18.04.2018 con il quale la Variante in argomento è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

- Con PEC prot. n 12600 del 22.07.19 il Comune chiedeva l'esame della documentazione al fine delle determinazioni di competenza di questo DRU.

- Con dirigenziale prot. n 16137 del 9.09.2019 veniva richiesta la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'UTC, lo stralcio dello strumento urbanistico e una corografia con l'indicazione dell'area in argomento.

- Con foglio prot. n 15427 del 18.09.2019 assunto al n 16747 del prot. generale del DRU in data 19.09.2019 il Comune integrava la documentazione con:

Relazione tecnica, attestato ex art. 2 L.R. 71/78 e copia conforme dell'atto deliberativo n 70/2012.

Rilevato:

Dalla documentazione trasmessa e da quanto agli atti di questo Dipartimento risulta che:

Il Comune di Palagonia è dotato di P.R.G. approvato con D.D.G. n.569/DRU del 16.05.2003 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Con D.D.G. n 464/DRU dell'11.06.2009 è stata riapprovata la rielaborazione delle aree esterne al centro abitato.

Con Delibera n 81 del 28.09.2012 la Giunta Municipale ha dato indirizzo per la modifica, in variante al PRG vigente, della destinazione d'uso da zona E "attività agricola" a zona C4 "aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti a favore dei nuclei familiari con presenza di soggetti con grave disabilità motoria permanente".

In data 22.10.2012 il Comune di Palagonia ha pubblicato un bando con il quale si avvisavano i cittadini il cui nucleo familiare era composto da persone diversamente abili con gravi problemi motori che avrebbero potuto realizzare il proprio alloggio o ampliare l'esistente, secondo i parametri sotto riportati:

- lotto minimo mq 1.000;

- superficie utile alloggio non superiore a mq 120 e un volume f.t. non superiore a mc 500;

- tipologia di casa isolata unifamiliare con un solo piano fuori terra;

- osservanza dei parametri relativi alle distanze dai confini e tra edifici a quelli che il vigente Piano Regolatore Generale prescrive per la zona E "attività agricole".

A seguito della pubblicazione del Bando pubblico la ditta Di Pietro Patrizia, proprietaria di un lotto di terreno ricadente in zona E "agricola", rappresentato nel Fg di mappa 15 particella 722 (ex 687) della superficie di mq 1.166 avendo i requisiti richiesti chiede di partecipare a detto Bando.

Il terreno risulta ubicato alla periferia nord del centro abitato a circa 700 mt ed è raggiungibile attraverso una arteria comunale adiacente alla strada provinciale n. 74.

Con Delibera n. 70 del 28.12.2012 il Consiglio Comunale di Palagonia adotta, pertanto, la Variante al proprio strumento urbanistico dell'area in questione da zona E "attività agricola" a zona C4 "aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti a favore dei nuclei familiari con presenza di soggetti con grave disabilità motoria permanente".

Per come richiesto da questo Ufficio, inoltre, il Capo Dipartimento dell'UTC, "...vista la variante proposta...visto l'art. 2 della legge regionale 71/78, viste le NTA del vigente PRG" attesta che le norme a carattere edificatorio della presente variante non sono comprese tra le zone omogenee contenute all'interno delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG e, pertanto viene introdotto nuovo articolo, che recita:

“Norme tecniche di attuazione zona territoriale omogenea C4

L'edificazione è subordinata al rilascio della Concessione edilizia ed è subordinata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non cessione del bene per almeno 20 anni. Nel caso in cui gli immobili siano sottoposti a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, prima del rilascio della Concessione edilizia dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge n 13 del 9.01.1989 e s.m.i. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della Legge n 104 del 5.02.1992, il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi, in qualsiasi delle suddette aree sopra identificate, comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica della medesima.

Parametri urbanistici:

- lotto minimo mq 1.000;
- superficie utile alloggio non superiore a mq 120 e un volume f.t. non superiore a mc 500;
- tipologia di casa isolata unifamiliare con un solo piano fuori terra;
- osservanza dei parametri relativi alle distanze dai confini e tra edifici a quelli che il vigente Piano Regolatore Generale prescrive per la zona E “agricola”.

Con foglio del 3.02.2016 il Capo Dipartimento dell'UTC ha certificato “che il suddetto terreno è destinato a zona E “agricola” e non riporta a carico nessun vincolo”.

Al riguardo rileva questa U.O. 4.1 che con D.A. n 31/Gab del 3.10.18 e successivi D.A. di modifica ed integrazioni, è stato approvato il P.T.P. della Provincia di Catania e, malgrado, a seguito di una verifica effettuata nel S.I.T.R. sembrerebbe che le aree oggetto di Variante non sono interessate da vincoli di tutela tuttavia, si reputa indispensabile che, in sede di esame da parte del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, ove è presente il rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. venga accertata la congruenza della Variante proposta con il P.T.P. sopradetto.

Considerato:

- L'Ufficio del Genio Civile di Catania ha, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 con foglio prot. n. 56800 del 24.03.2016 espresso parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del terreno;
- Con D.A. n 139/GAB del 18.04.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità al parere n 66 del 28.03.2018 reso dalla Commissione Tecnica Scientifica per le Autorizzazioni Ambientali la variante è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.lgs. con le condizioni rese nello stesso parere n.66/2018 della C.T.S.;
- La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 L.R. 71/78 e ss.mm.ii. e non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal Segretario Comunale;
- Il Comune non ha proceduto alla trasmissione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex D.P.R. 327/01, in quanto la variante non comporta espropriazioni.

Per tutto quanto sopra, questa U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU, fermo restando l'accertamento da parte del rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. della congruenza della variante proposta con il P.T.P. vigente, per quanto attiene esclusivamente la materia urbanistica, ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante adottata dal Consiglio Comunale di Palagonia (Ct) con delibera n 70 del 28.12.2012 relativa alla “Pianificazione urbanistica. Variante al Piano Regolatore vigente. Abbattimento barriere architettoniche”.

Pertanto, si sottopone la presente proposta di parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.R.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della L.R. n. 40/95.”.

VISTA la nota prot. n 18093 del 10.10.2019 con la quale il Servizio 4/DRU ha trasmesso la proposta di parere n 5 del 7.10.2019 unitamente al fascicolo amministrativo al Servizio 6/DRU Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota prot. n 21055 del 28.11.19 con la quale il Servizio 6/DRU ha trasmesso al Servizio 4/DRU il parere n 163 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta del 20.11.2019 che di seguito si trascrive:

“...Omissis...”:

Vista la nota del Servizio 4 - U.O. 4.1 del D.R.U. prot. 18093 del 10/10/2019 con la quale sono stati trasmessi, per l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della L.R. 71/78, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 05 del 7/10/2019 con la quale l'U.O.4.1/S4/DRU ha ritenuto assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli

enti che si sono già pronunciati, l'approvazione della variante adottata dal Consiglio Comunale di Palagonia (Ct) con delibera n. 70 del 28/12/2012 relativa alla "Pianificazione urbanistica. Variante al Piano regolatore vigente. Abbattimento barriere architettoniche"

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori che hanno illustrato il contenuto della proposta dell'Ufficio su richiamata.

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio.

*Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n.05/U.O.4.1/S4/DRU del 7/10/2019, che costituisce parte integrante del presente voto, è del **Parere** che la variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Palagonia (Ct) con delibera n. 70 del 28/12/2012 sia meritevole di approvazione."*

RITENUTO di potere condividere il citato parere n 163 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta del 20.11.2019;

RILEVATA la regolarità della procedura,

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 163 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta del 20.11.2019 è approvata la Variante al P.R.G. del comune di Palagonia (Ct) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n 70 del 28.12.2012;

ART. 2) Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Dipartimento:

1) Delibera di Consiglio Comunale n 70 del 28.12.2012 avente per oggetto "*Pianificazione urbanistica. Variante al Piano regolatore vigente. Abbattimento barriere architettoniche*";

2) Proposta di Parere n. 5 del 7.10.2019 resa dal Servizio 4 U.O. S4.1 del DRU;

3) Parere n 163 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta del 20.11.2019;

ART. 3) Il presente decreto con gli atti di cui al superiore ART. 2) dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (*Albo pretorio on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale;

ART. 4) Il Comune di Palagonia (Ct) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART. 5) Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n 21 il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;

ART.6 Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo li, 02/12/2019

Il Dirigente Generale
(Giovanni Salerno)
Firmato